

N.26/2021

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep.n.662/2022

PROROGHE TECNICHE SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 21/06/2020 AL 04/08/2022 - CIG
04788729AA

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì 27 (ventisette) del mese di luglio
presso la Sala Riunioni dell'Ufficio Contratti del Comune di Monza, P.zza
Trento e Trieste,

AVANTI A ME

- Dott.ssa Giuseppina Cruso, Segretario Generale del Comune di Monza,
domiciliata per la carica presso la sede Municipale, in assenza di
testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente
comparsi:

- Arch. Carlo Maria Nizzola, nato a [redacted] il [redacted] il quale
interviene in questo Atto in qualità di Dirigente *ad interim* del Settore
Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri, domiciliato per la carica
presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse
del Comune di Monza, C.F. 02030880153, nel prosieguo denominato
"Comune";

- Dott. Sergio Zerbini, nato a [redacted] il [redacted] C.F.
[redacted] interviene in questo Atto in qualità di Legale
Rappresentante dell'Impresa Consorzio Sestante (già impresa Sestante
S.r.L. a seguito di fusione mediante incorporazione a far data dal

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0138891/2022 del 27/07/2022
Class.: 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: GIUSEPPINA CRUSO, CARLO MARIA NIZZOLA, SERGIO ZEBBINI

N.26/2021

14/04/2015) (MANDATARIA) - C.F./P.IVA 05530340966 - con sede legale in Milano (MI) Via Calizzano n.1, iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al REA n. MI - 2059107, in ATI con Ti-Effe Service S.r.L. (MANDANTE) con sede legale in Verano Brianza (MB), Via Sabbionette n.5, C.F./P.IVA 02324540802 e iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al REA n. MB-1855857, sulla base del mandato di rappresentanza conferitogli con atto notarile del 13/06/2011 N.78565 di repertorio e N.27479 di raccolta, nel prosieguo denominato "Appaltatore";
Detti Componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che:

- in data 3 ottobre 2011 è stato sottoscritto tra le parti il contratto rep. N.209, prot.n.100826 del 03/10/2011, avente ad oggetto l'appalto per l'affidamento del servizio globale di manutenzione del verde pubblico comunale con scadenza al 20 giugno 2017;
- in data 19 giugno 2019 è stato sottoscritto tra le parti il contratto rep.N.401, prot.n.112552 del 19/06/2019 avente ad oggetto le proroghe del predetto servizio, nelle more dell'indizione di una nuova gara d'appalto fino al 21/06/2019, disposte con determinazioni dirigenziali n.1426 del 31/05/2017 e n.1866 del 09/08/2018, con l'estensione del servizio in considerazione di ricomprendere le attività di manutenzione del verde e del patrimonio presente nei Cimiteri Comunali nel contratto di "Manutenzione globale del verde cittadino";
- in data 17 giugno 2020 è stato sottoscritto tra le parti il contratto

N.26/2021

rep.N.453, prot.94748 del 17/06/2020 avente ad oggetto la proroga del predetto servizio, nelle more dell'indizione di una nuova gara d'appalto fino al 20/06/2020, disposta con determinazione N.1194 del 26/06/2019;

- con successive determinazioni dirigenziali n.735 del 19/06/2020 (esecutiva il 25/06/2020); n.260 del 24/02/2021 (esecutiva il 01/03/2021); n.406 del 19/03/2021 (esecutiva il 30/03/2021), n.537 del 09/04/2021 (esecutiva il 09/04/2021), n.1613 del 19/10/2021 (esecutiva il 25/10/2021) e n.985 del 14/06/2022 (esecutiva il 15/06/2022) il servizio oggetto del presente atto è stato ulteriormente prorogato sino al 04/08/2022 in quanto lo stesso non si è potuto interrompere, in attesa dell'espletamento di una procedura di gara volta all'individuazione di un nuovo contraente;

- con determinazione dirigenziale n.952 del 06/06/2022 (esecutiva il 10/06/2022) è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio globale di gestione e manutenzione del verde pubblico i cui tempi di espletamento sono stati stimati non inferiori a mesi 6;

- l'appaltatore ha accettato le proroghe e le modalità di prosecuzione del servizio come risulta dalla documentazione depositata agli atti;

- nel corso dell'esecuzione del servizio, a seguito

a.....

i

e.

- l'appaltatore è risultato in possesso dei requisiti a contrarre di cui all'art. 38 del D. lgs. 163/2006;

- il presente contratto viene stipulato in pendenza dei controlli antimafia ai sensi dell'art. 92 c.3 del D.Lgs 159/2011, essendo decorsi inutilmente 30 giorni dalle richieste inoltrate il 20/06/2022 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia - (B.D.N.A) Prot. N. PR_MIUTG_Ingresso 0214645_20220620 per la mandataria e Ingresso 0039309_20220620 per la mandante, sotto la condizione risolutiva del presente contratto nel caso in cui, all'esito della verifica de qua, dovessero pervenire informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

- a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto è stata presentata cauzione definitiva di cui all'art.113 del D.lgs 163/2006;

- in data 9.5.2019 l'Appaltatore ha notificato al Comune

Comune di Milano

Comune di Milano

V.

n

- il servizio è proseguito nelle more di stipula del presente atto, all'appaltatore sono stati liquidati i pagamenti relativi alle prestazioni effettuate alla data del 28 febbraio 2019, essendo comunque fatto salvo

quanto contestato nel predetto e attualmente i pagamenti sono regolari;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Premesse - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art.2 Oggetto - Il presente atto ha per oggetto le proroghe del contratto stipulato tra le parti, Rep.n.453 del 17/06/2020 Prot.94748/2020, disposte con determinazioni dirigenziali citate in premessa e relative al servizio di manutenzione globale del verde cittadino. L'appaltatore accetta di proseguire il servizio agli stessi patti del contratto originario e del capitolato speciale d'appalto nonché secondo i patti e le condizioni stabilite nel presente contratto e nella richiamata determinazione dirigenziale.

Art.3 Durata del Contratto - Il contratto ha durata dal 21 giugno 2020 fino al 04 agosto 2022, come risulta dalle determinazioni dirigenziali n.735/2020; n.260/2021; n.406/2021 e n.537/2021, n.1613/2021 e n.985/2022, che hanno prorogato il servizio. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art.4 Corrispettivo - Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento del servizio oggetto di proroga è fissato in € 2.436.973,89 (duemilioni quattrocentotrentaseimilanovecentosettantatre/89) oltre I.V.A. nella misura di legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

Art.5 Fatturazione elettronica - Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, l'appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al Comune di Monza per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell'intero processo di fatturazione è contenuta nell'allegato C "Linee guida" del medesimo D.M.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale l'appaltatore dovrà indirizzare le fatture elettroniche è il seguente UF3A7H.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, l'appaltatore dovrà altresì indicare nella fattura il "Codice Identificativo Gara" (CIG) 04788729AA.

Le fatture emesse in formato cartaceo dall'appaltatore verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

Art.6 Clausola tracciabilità flussi finanziari - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del codice CIG 04788729AA, avverranno

esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente “dedicato” presso [redacted] di cui alla nota del 07/05/2019 fatta pervenire da Consorzio Sestante e mediante utilizzo del conto corrente “dedicato” presso la [redacted] [redacted] cui alla nota del 06/05/2019 fatta pervenire da Ti- Effe Service S.r.L.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

L'appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 136 del 2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136 del 2010. Con riferimento ai subcontratti l'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art.118, comma 11, ultimo periodo, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art.3 comma 9 della legge n.136 del 2010. Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare all'esito della verifica ogni opportuna determinazione ai

sensi di legge e del contratto. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136 del 2010 sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza.

L'appaltatore in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto si impegna a comunicare il codice CIG dell'appalto al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato all'appaltatore riportando il codice CIG dallo stesso comunicato.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.

Art.7 Modalità di esecuzione e allegati - Per le modalità di svolgimento del servizio in proroga si fa espresso riferimento al contratto prot. 100826/2011 Rep. N. 209 del 03/10/2011, stipulato tra le parti, e ai suoi allegati, al capitolato speciale d'appalto nonché alle condizioni stabilite nei contratti di proroga prot.112552/2019 Rep. N.401 del 19/06/2019 e prot.94748/2020 Rep.N.453 del 17/06/2020, che le parti

dichiarano di conoscere e accettare incondizionatamente.

Costituiscono parte integrante del presente atto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non materialmente allegati:

1. Il contratto prot.100826/2011, Rep. N.209 del 03/10/2011, con i relativi allegati;
2. Il Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Il contratto di proroga prot.112552/2019, Rep. N.401 del 19/06/2019;
4. Il contratto di proroga prot.94748/2020, Rep. N.453 del 17/06/2020;
5. Documentazione di accettazione di proroga e rinegoziazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.8 Revisione prezzi - I corrispettivi del servizio non possono subire variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto, salvo quanto previsto dall'art.7 del capitolato speciale d'appalto (aumento o diminuzione quantitativa delle aree da manutentare) e salva la revisione prevista dall'art. 44 - commi 4 e 6 della legge 23.12.1994 n. 724 e dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006. Al compimento di ogni annualità contrattuale ai prezzi di contratto sarà applicata una revisione pari alla inflazione dell'annualità contrattuale precedente così come definita dall'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'Istat.

Il Comune dovrà a tale scopo predisporre apposito atto amministrativo per la definizione dell'importo dovuto per la revisione, che dovrà essere fatturato a parte.

Art. 9 Cessione - subappalto - Il presente contratto, a pena di nullità,

non può essere ceduto, neppure parzialmente, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06. Le parti, si danno reciprocamente atto, che in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di voler concedere in subappalto, ai sensi dell'art.118 D.Lgs. 163/06, i seguenti lavori:

- Servizi manutentivi a canone;
- Lavori a chiamata (cat.0S24);
- Noli a caldo

Art.10 Cauzione definitiva - L'Appaltatore, in possesso di certificazioni ISO 9001: 2015 n.9165.PMAV valido fino al 22/04/2024, rilasciato da IMQ S.p.A. e ISO 9001:2015 n.AQS/Q/64962021 valido fino al 13/01/2025, rilasciato da AQSCERT SHPK, come risulta dalle attestazioni agli atti, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, cauzione definitiva di € 259.588,10 (duecentocinquantanovemilacinquecentottantotto/10), ridotta del 50%, a mezzo polizza fidejussoria N°11000110027469, rilasciata in data 12/07/2021, con successiva appendice N.1 del 10/07/2022, dall'istituto assicurativo BENE ASSICURAZIONI S.p.A.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio/fornitura. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte della stessa. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La cauzione verrà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di

regolare esecuzione del servizio.

Art.11 Assicurazione a carico dell'appaltatore - Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, dovesse derivare al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'appaltatore) sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore, a tale scopo, ha dimostrato di aver stipulato: polizza n. 79165010 emessa da ALLIANZ S.p.A il 31/12/2017 quale copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'effettuazione del servizio e a garanzia della responsabilità Civile verso dipendenti (RCO).

La polizza è in corso di validità e l'appaltatore si impegna a mantenere attiva la predetta garanzia per tutta la durata del servizio, esibendo al Comune copia dei premi quietanzati a dimostrazione dell'avvenuto rinnovo, pena la risoluzione del contratto.

Art.12 Penali - Qualora l'appaltatore non esegua correttamente l'obbligazione contrattuale, si applicheranno le penali previste dall'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art.11 del contratto originario.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Art.13 Esecuzione in danno - Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed i tempi previsti, il Comune potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal

prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

Art.14 Risoluzione - Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, dagli artt. 135 - risoluzione del contratto per reati - e 136 - risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo- del D.Lgs 163/2006 e dall'art. 14 del contratto originario costituiscono motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- accertamento della mancanza o perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e della Legge 159/2011;
- grave violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì

impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.

E' altresì piena facoltà del Comune di risolvere il contratto nel caso in cui l'Appaltatore decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Art.15 Recesso - Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del c.c., l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso ad alcun titolo.

Il Comune recede, altresì, dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite, qualora sia accertata in capo all'appaltatore la sussistenza delle situazioni previste dall'art. 84 c.3 della legge antimafia n. 159/2011.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c.13, della L.135/2012, l'Ente Aggiudicatario ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip o da

altre centrali di committenza, successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip, delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, c.3, della L. n. 488/99 .

Art.16 Variazione struttura e/o assetto aziendale - L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura e/o negli organismi tecnici e amministrativi.

La mancata comunicazione nei termini previsti si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

Art.17 Oneri e Spese - Sono a carico dell'appaltatore, tutte le spese contrattuali, ad eccezione dell'IVA, che rimane a carico del Comune. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

Art.18 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale dell'impresa.

Art.19 Controversie - In relazione alle controversie che potessero sorgere nel corso dell'attuazione del contratto si applicano le norme previste dagli artt. 239,240,244 del D.Lgs. n.163/2006. Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi contrattuali, non già risolta nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n.163/2006 verrà demandata dalle parti al Foro competente secondo la previsione

N.26/2021

dell'art.244 D.Lgs 163/2006.

Art.20 Clausole vessatorie - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'appaltatore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle di cui agli art.4 Corrispettivo, art.6 Clausola tracciabilità flussi finanziari, art.12 Penali, art.13 Esecuzione in danno, art.14 Risoluzione, art.15 Recesso, art.17 Oneri e Spese, art.19 Controversie.

Art.21 Privacy - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati

individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

LTA s.r.l. nella persona di Luigi Recupero.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto delegandone la lettura al funzionario dell'Ufficio Contratti Sig.a Frigerio Antonella, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art.20, con me Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- dott. Sergio Zerbini mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- Arch. Carlo Maria Nizzola, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013

Io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n.16 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giuseppina Cruso

Imposta di bollo € 45,00 - ai sensi dell'art. 1, c. 1bis e 1bis1 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) - assolta contestualmente alla registrazione telematica dell'atto.



